



### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

riunitosi in videoconferenza su piattaforma *Teams* come previsto da ordinanza del Presidente del Tribunale n. 02017 del 12 maggio 2020, così composto:

**Avv. Lina Musumarra** - Presidente

**Avv. Anna Cusimano** - Componente

**Avv. Gianpiero Orsino** - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti di Matteo Torbidi e Marino Ponciroli, quest'ultimo quale presidente del C.I. Torre dei Gelsi, luogo ove si sarebbero realizzati i fatti contestati, in merito ai seguenti addebiti disciplinari:

- il sig. Torbidi per la violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE e degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI;
- il sig. Ponciroli per la violazione degli artt. 1 e 4 del Regolamento di Giustizia FISE nonché degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI.

### **IN FATTO**

- A seguito di segnalazione del 7 gennaio 2020 veniva informata la Procura Federale di quanto accaduto all'interno del C.I. Torre dei Gelsi con particolare riferimento al comportamento tenuto dal sig. Matteo Torbidi. Lo stesso, secondo quanto emerso dall'esposto inviato, e contenente le segnalazioni di alcuni genitori, avrebbe posto in essere atti consistiti in presunte molestie, commesse nel corso dell'anno 2019, proprio nei confronti di minori tutti tesserati per il circolo di cui sopra. Per i medesimi fatti veniva depositata, altresì, denuncia querela dinanzi all'autorità ordinaria competente.

Svolti gli opportuni atti di indagine dalla Procura Federale, veniva emesso avviso d'intenzione di procedere a deferimento e successivo atto di deferimento per i fatti di cui sopra nei confronti del sig. Torbidi, nonché del sig. Ponciroli nella sua qualità di legale rappresentante del Circolo, per non aver tempestivamente posto in essere ogni opportuno provvedimento interno di allontanamento del Torbidi. Il sig. Torbidi inviava prima memoria difensiva, per il tramite dell'avv. Alessandro Vallese, con la quale eccepiva la infondatezza delle contestazioni per carenza di prove in quanto viziate poiché costituite da mere dichiarazioni *de relato*, assunte, inoltre, senza le garanzie previste dalla normativa vigente in tema di minori. Il sig. Ponciroli si costituiva per il tramite del proprio avv. Fulvio Gaballo, il quale sosteneva in sintesi: la nullità del verbale di audizione dinanzi alla Procura Federale del 16 giugno 2020, data in cui l'avv. Paola Verga che difendeva il sig. Ponciroli, causa concomitanti problematiche di salute, chiedeva un rinvio non accordato dalla Procura, comportando l'impossibilità di svolgere pienamente il proprio mandato. La circostanza, secondo la difesa,



sarebbe corroborata dal ricovero successivo in reparto di terapia intensiva dello stesso difensore. La difesa del sig. Ponciroli sosteneva, inoltre, che lo stesso avrebbe in circa 48 ore dalla denuncia dei genitori di una tesserata, provveduto a identificare il soggetto accusato degli atti, l'odierno codeferito Torbidi, e di averne decisa la pronta espulsione dal circolo; con riguardo all'analogo precedente addebitato al sig. Torbidi, dichiarava di aver subito provveduto a convocare le parti nello stesso giorno della segnalazione (4 gennaio 2019) e di aver ricevuto versione discordante sul punto dallo stesso sig. Torbidi, mentre alcun altro seguito o chiarimento veniva fornito dalla famiglia della denunciante che, infatti, non aderiva alla proposta di un confronto. Tale diniego non avrebbe pertanto consentito al sig. Ponciroli di poter svolgere un'istruttoria interna utile e sufficiente a prendere una decisione di natura disciplinare nei confronti del proprio tesserato. Sul punto, nella memoria davanti al Tribunale Federale chiedeva potersi procedere all'audizione dell'istruttrice Cecilia Banfi della quale allegava dichiarazione spontanea ove si evidenziava come nessun ritardo nel prendere gli opportuni provvedimenti fosse stato posto dal sig. Ponciroli. Nella memoria veniva chiarita, inoltre, la portata di altro episodio del mese di maggio 2019 caratterizzato da un richiamo nei confronti di quest'ultimo per aver utilizzato un linguaggio inappropriato e volgare verso altra tesserata minore, richiamo che avrebbe sortito i suoi effetti come confermato dal perdurare della frequentazione del circolo da parte della stessa minore. Concludeva chiedendo preliminarmente la nullità e, per l'effetto, di espungere dagli atti, il verbale di audizione telefonica del 16.06.2020 del sig. Ponciroli nonché, in via istruttoria, chiedeva ammettersi lista testi su specifiche circostanze indicate. Nel contestare gli addebiti formulati dalla Procura Federale, infine, chiedeva volersi assolvere il sig. Ponciroli dalle accuse formulate. Nelle memorie conclusive le parti si rimettevano sostanzialmente ai precedenti scritti difensivi con rigetto delle richieste della Procura Federale la quale chiedeva volersi riconoscere la responsabilità dei deferiti rimettendo al Tribunale Federale la quantificazione della sanzione ritenuta di giustizia. La difesa del sig. Torbidi, in particolare, chiedeva la sospensione del procedimento in attesa del passaggio in giudicato dell'azione penale relativa agli stessi fatti per i quali si procede, anche sulla scorta dell'estensione dei fatti addebitati ad ulteriori episodi relativi ad altri minori. Con riguardo alla documentazione manoscritta allegata agli atti del procedimento, ne viene ribadita dalla difesa del sig. Torbidi la ignota paternità sottolineando, altresì, il c.d. contagio dichiarativo dovuto ai contatti tra i genitori delle minori nonché i difensori delle stesse. Veniva depositata inoltre dichiarazione con la quale un amico e confidente di una delle minori coinvolte sosteneva di non credere a quanto dichiarato dalla stessa minore. In data 12 novembre 2020 veniva depositato atto d'intervento da parte di M. Zambelli, nell'interesse di altra tesserata minore, difesa dagli avv.ti Maurizio Cacace e Solange Marchignoli - atto fondato sulla denuncia dalla stessa presentata e dall'interesse che il deferito possa essere estromesso dall'Ordinamento Sportivo Federale, ambito nel quale continua a svolgere la propria attività sportiva, in qualità di tesserata, la minore. Il Tribunale Federale, sul punto, emetteva ordinanza il 17 novembre 2020, con la quale non ammetteva l'istanza di intervento in quanto in



Federazione Italiana Sport Equestri

contrasto, sotto il profilo procedurale, con il sistema bilaterale del procedimento sportivo che, nel caso di specie, è stato introdotto a seguito di azione della Procura Federale, pertanto con atto di deferimento, circostanza preclusiva per ulteriori azioni, anche a sostegno dell'accusa, stante l'assenza di specifica previsione normativa di segno opposto nonché dei fatti contestati alla fattispecie strettamente intesa di illecito sportivo.

### MOTIVI

Sull'atto d'intervento di cui in premessa ci si riporta all'ordinanza adottata da questo Tribunale di esclusione dello stesso. La natura bilaterale del procedimento sportivo, il quale prevede come atti d'impulso il ricorso o il deferimento, non consente, se non in casi espressamente previsti, l'intervento di terzi nel momento in cui la Procura Federale avvia il procedimento con proprio atto e per svolgere un'attività esterna a sostegno dello stesso. Il Codice di Giustizia Sportiva del CONI prevede espressamente che l'avvio del procedimento può avvenire d'ufficio, su impulso della Procura Federale o su istanza del soggetto interessato. Per tale motivo, una volta instaurato il procedimento d'ufficio l'azione resta totalmente in capo al Procuratore Federale.

Sulla richiesta di sospensione del procedimento sportivo, avanzata dalla difesa del Torbidi, in attesa della definizione del giudizio ordinario penale, si evidenzia come l'Ordinamento Sportivo e, pertanto, la Giustizia Sportiva goda di un'autonomia che, nella fattispecie in esame, si sostanzia nel ritenere gli elementi adottati come sufficienti per pervenire ad una decisione in relazione agli addebiti formulati. Fatta salva, infatti, la cooperazione tra gli Organi Sportivi e l'Autorità Giudiziaria, nel caso in esame non si tratta di verificare se e quale fattispecie di reato sia stata realizzata dal comportamento del sig. Torbidi ma, come evidente, valutare gli elementi acquisiti per considerare i fatti in violazione delle norme sportive di lealtà, probità e correttezza ai quali ogni tesserato deve ispirare il proprio comportamento. La declinazione e la valutazione del comportamento del predetto, pertanto, deve essere compiuta alla stregua delle norme sportive, divenendo ogni altro aspetto relativo all'imputazione penale o all'eventuale sentenza, che può essere anche di proscioglimento, esterno alla dinamica della valutazione del comportamento disciplinarmente rilevante. Nel caso che ci occupa, infatti, gli elementi raccolti a carico del sig. Torbidi possono ritenersi sufficienti ad una valutazione sotto il profilo disciplinare della condotta. Le dichiarazioni riguardanti le azioni poste in essere dal deferito, infatti, delineano un quadro probatorio chiaro circa la violazione delle più basilari norme comportamentali che devono attendersi da ogni tesserato. Il coinvolgimento dei minori, inoltre, è valutato come circostanza aggravante che delinea un grave quadro di responsabilità nella violazione dei dettami di probità e correttezza. Le dichiarazioni rese dalle famiglie delle persone offese relative a fatti indicati come accaduti reiteratamente tra il 2018 e il 2019 non lasciano dubbi circa le responsabilità del deferito che, infatti, a seguito dell'ultima segnalazione viene allontanato anche con provvedimento del sig. Ponciroli. Se è vero, infatti, che le dichiarazioni testimoniali *de relato* possono in sé avere una rilevanza attenuata, è anche vero che l'insieme di tali dichiarazioni convergenti e nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti,



possono concorrere al convincimento del Giudice. L'Organo Giudicante, infatti, determina il proprio convincimento sulla scorta di una valutazione globale del quadro d'indagine, circostanza che determina come altamente probabile la commissione di fatti in contrasto con le norme sopra richiamate, e quindi realizzando un criterio superiore a quello della semplice probabilità richiesta nel procedimento sportivo per l'accertamento della responsabilità del tesserato-affiliato. Come da orientamento giurisprudenziale consolidato delle sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI (cfr., decisione 93/2017; 6/2016 e 34/2016), è necessario, infatti, fare ricorso al principio di valutazione probatoria previsto dall'art. 40 comma 1 delle Norme Sportive Antidoping, espressione della tesi della sufficienza di un grado di convincimento dell'Organo Giudicante fondato su un criterio che superi la mera valutazione della probabilità ma che sia comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. Le risultanze istruttorie a carico del sig. Torbidi inducono a ritenere sussistenti indizi gravi, precisi e concordanti del comportamento tenuto dallo stesso all'interno del circolo. Anche qualora le dichiarazioni c.d. *de relato* debbano essere considerate alla stregua di mere segnalazioni, e nel caso di specie le stesse assumono la rilevanza di dichiarazioni o denunce, ammissibili alla stregua di quelle provenienti da tesserato riferendosi, nel caso, alle posizioni di minori, la loro assoluta convergenza nonché la loro evidente ed incontestabile eterogeneità soggettiva rapportata, altresì, alla univocità dell'oggetto delle stesse contestazioni, inducono a ritenere che all'interno del circolo il sig. Torbidi abbia compiuto degli atti in presenza di soggetti minori che, anche astrattamente considerati, determinano una grave responsabilità dello stesso. Se difficile potrà essere la valutazione circa la portata specifica dei singoli episodi in funzione di un accertamento della fattispecie di reato eventualmente contestabile in sede ordinaria per fatti analogamente addebitabili, certamente in sede sportiva rileva un comportamento generalmente in contrasto con la permanenza all'interno dell'ordinamento settoriale.

Con riguardo al deferito Ponciroli, lo stesso deve sostenersi sulla formazione di un quadro chiaro relativo alle responsabilità del medesimo, emerso in maniera incontrovertibile dalla sequenza temporale dei fatti occorsi. Ciò rende ininfluyente ogni altra valutazione o elemento istruttorio che, chiaramente, non può sconfessare quanto emerso in fatto e rimasto incontestato. Sull'eccezione relativa alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese causa l'impossibilità dell'avv. Verga di assistere e sottoscrivere il verbale per motivi di salute, si deve concordare con quanto sostenuto nelle note di trattazione depositate dalla Procura Federale, dalle quali emerge senza dubbio la tardività delle stesse e, soprattutto, l'assenza di prova circa l'effettiva impossibilità di portare a termine il proprio incarico professionale quantomeno con riferimento all'arco temporale della deposizione stessa. Tale circostanza consente, pertanto, la piena utilizzabilità della deposizione la quale, come evidenziato nell'atto di deferimento, costituisce nell'insieme degli elementi di prova e delle dichiarazioni volte a segnalare il comportamento tenuto dal sig. Torbidi, un ulteriore elemento, ma non certo l'unico, a supporto degli addebiti contestati. La responsabilità del sig. Ponciroli, infatti, è da rinvenirsi non solo in riferimento all'aspetto temporale, ma alla discrezionale valutazione personale delle segnalazioni



antecedentemente ricevute e gestite con delle mere consultazioni delle parti interessate, nonché dello stesso sig. Torbidi, certamente insufficienti ed inappropriate dinanzi a tali e gravi fatti. Il sig. Ponciroli è responsabile, ex art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, per non aver adottato tutte le misure richieste per evitare la commissione dei fatti contestati al proprio tesserato. Si può affermare, anche a seguito della comunicazione a firma dei tesserati del circolo, che il sig. Ponciroli abbia sottovalutato le prime segnalazioni che, invece, avrebbero meritato per la rilevanza e per la gravità anche solo potenziale, un tempestivo intervento volto ad approfondire meglio la vicenda, scongiurando il ripetersi degli episodi che, invece, hanno avuto ulteriore realizzazione. Il comportamento del sig. Ponciroli, pertanto, resta omissivo nel ritardo posto in essere nella sua qualità e nel suo dovere di vigilanza sull'operato dei propri tesserati. Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, infatti, costituisce illecito disciplinare ogni azione o omissione, sia essa dolosa o colposa, posta in violazione dei Regolamenti federali o CONI. Dalla documentazione agli atti emerge, infatti come il deferito Ponciroli, probabilmente mosso dalla convinzione di poter egli stesso trovare una spiegazione, e forse soluzione, agli esposti contro il Torbidi, anche con l'ausilio ed il confronto delle parti coinvolte, abbia in realtà negligenzemente violato il dovere di attivarsi concretamente perché i fatti non si ripetessero. Prive di fondamento appaiono, pertanto, le difese volte ad affievolire o addirittura ad eliminare la portata delle dichiarazioni raccolte dal deferito, adducendo la circostanza della impossibilità di svolgere una completa istruttoria sulle stesse a causa della indisponibilità a chiarimenti da parte dei genitori della minore. Resta il fatto che gli episodi di contestazione analoghi in capo al sig. Torbidi, come dichiarato dallo stesso sig. Ponciroli, risalgono già ad un anno prima, circostanza nella quale lo stesso deferito si sarebbe attivato esclusivamente chiedendo ai genitori del deferito di accompagnarlo al circolo, misura certamente poco appropriata stante la gravità delle contestazioni nonché sulla scorta della responsabilità del Presidente. Quanto dichiarato avvalorava ancor più la tesi omissiva di un comportamento negligente sostanziata in una sorta di sottovalutazione delle dichiarazioni, arbitrariamente ed erroneamente interrotte nell'accertamento attraverso una non certo efficace indagine interna. Sul punto, pertanto, non appare calzante la difesa volta ad inquadrare l'addebito omissivo nella mera non adozione immediata di provvedimenti nei confronti del sig. Torbidi. In realtà, se ciò poteva costituire un provvedimento di cautela e tutela dei minori tesserati, intrapreso sotto il profilo interno e societario, altrettanto rilevante è il rimprovero da muoversi susseguentemente per il ritardo nel porre in essere provvedimenti idonei a tutelare i tesserati minorenni. Con riguardo alla posizione del sig. Torbidi, le contestazioni appaiono estremamente gravi soprattutto per la riferibilità a soggetti minorenni. L'esclusione dall'Ordinamento Sportivo, tuttavia, resta sempre l'estrema *ratio* sotto il profilo sanzionatorio che, nel caso di specie, deve tener conto, in funzione dell'età del deferito, della funzione rieducativa della pena e della prevenzione speciale applicabile anche all'Ordinamento derivato.

I fatti contestati, quantomeno all'interno dell'Ordinamento Sportivo e limitatamente allo stesso, riservando al Tribunale Ordinario ogni altra valutazione sulla sussistenza o meno di fattispecie di natura penale, integrano



Federazione Italiana Sport Equestri

la violazione delle norme contestate al sig. Torbidi di cui agli artt. 1 del Regolamento di Giustizia FISE oltre che 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI. Per quanto riguarda il sig. Ponciroli, invece, deve ritenersi configurata la violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE oltre che degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI.

Ritenuta provata la responsabilità dei deferiti per i fatti agli stessi ascritti e considerata la conseguente applicazione delle sanzioni di cui al Regolamento di Giustizia FISE in relazione agli stessi

**P.Q.M.**

il Tribunale Federale, come sopra composto

**APPLICA**

- al sig. Matteo Torbidi la sanzione della sospensione per anni 5 (cinque), *ex art. 6, lett. d) e f)* del Regolamento di Giustizia FISE;
- al sig. Marino Ponciroli, in qualità di presidente del C.I. Torre dei Gelsi, la sanzione della sospensione per mesi 6 (sei), *ex art. 6, lett. e)*, oltre all'ammenda di euro 2.000,00 (duemila), *ex art. 6, lett. c)* del Regolamento di Giustizia FISE.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e ai deferiti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Così deciso il giorno 18 dicembre 2020

**PRESIDENTE:** f.to Avv. Lina Musumarra

**COMPONENTE:** f.to Avv. Anna Cusimano

**COMPONENTE RELATORE:** f.to Avv. Gianpiero Orsino